

STATUTO

ARETE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAENZA RA VIA DEGLI
INSORTI 2

Numero REA: RA - 213556

Codice fiscale: 02569020395

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" ad atto Rep. 58.190/17.043

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - denominazione e sede

E' costituita la società cooperativa a mutualità prevalente denominata "ARETE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Società ha sede nel Comune di FAENZA (RA), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

In caso di variazione dell'indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter disposizioni attuazione del c.c., apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali o regionali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - durata

La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31.12.2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - scopo

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati. Essa si propone lo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 punto b) della L. 381/91, nonché della vigente normativa anche regionale. La Cooperativa che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di impresa di servizi. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla Legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge del 3 aprile 2001, n. 142.

Articolo 4 - oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo della produzione, del commercio e dei servizi. In

particolare la Cooperativa ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della collettività alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. Si propone ai sensi dell'art. 4, Legge 381/91, come strumento privilegiato e specialistico, l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

In relazione a ciò la cooperativa potrà, anche partecipando ad appalti pubblici e privati, procedere alle seguenti attività:

1. l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate;
2. la gestione di attività di ristoro: bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, mense aziendali, mense sociali, refettori scolastici e di strutture ricettive e di intrattenimento pubbliche e private;
3. l'organizzazione e la gestione di eventi di ogni genere, fiere, manifestazioni, congressi, convegni, seminari, feste, performance, concerti, sfilate, mercatini, esposizioni, mostre, concorsi nell'ambito regionale, nazionale e dell'U.E.;
4. l'organizzazione e gestione di attività legate a: turismo sostenibile, turismo ecologico - ambientale, turismo religioso, gestione di servizi legati alle attività turistiche, gestione di centri di vacanze sociali, di case-vacanze, gestione, commercializzazione e promozione di pacchetti turistici attraverso la valorizzazione dei beni storici, culturali, architettonici, archeologici e ambientali e di tutte le attività volte alla rivalutazione del territorio locale, regionale e più in generale nazionale;
5. la creazione e la gestione di strutture culturali, informatiche e sportive: siti internet, biblioteche, emeroteche, videoteche, discoteche, cinema, teatri, centri sportivi;
6. la redazione, stampa e pubblicazione, anche per conto terzi, di periodici, riviste, libri, testi scolastici, e-book, CD-audio, CD-Rom, DVD, traduzioni, pubblicazioni d'informazione, attualità, cultura, arte, letteratura e più in particolare tutto quanto attiene al turismo e all'enogastronomia;
7. l'attività di produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti alimentari e non;
8. l'intermediazione e promozione commerciale per i propri clienti, rivendita di prodotti attrezzature- abbigliamento e/o servizi; commercio al dettaglio di prodotti-attrezzature abbigliamento e/o servizi in forma stabile, temporanea, ambulante anche tramite commercio elettronico, ecc.;
9. servizi in campo informatico, ed in particolare consulenze, programmazione e produzione di software, installazioni e assistenza all'utente finale, servizi Internet e Intranet, ed in generale ogni attività connessa;
10. attività di ricerca con l'Università in ogni campo;
11. servizi di fotocomposizione e stampa, rilegature, elaborazioni grafiche, promozione di attività editoriale e pubblicitaria; distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni;
12. le pubbliche relazioni per conto terzi, ivi incluso contact center, uffici vendite, call center, ed ogni altro strumento di comunicazione, promozione e commercializzazione aziendale, indagini demoscopiche;
13. la gestione, pulizia e manutenzione di aree verdi urbane, parchi, aree SIC, giardini, boschi, spiagge, lidi;
14. lavori di facchinaggio, distribuzione e trasporti vari anche per conto terzi, assemblaggio, controllo di prodotti semilavorati e finiti, ristrutturazione edile, restauro mobili;
15. corsi di formazione professionale;
16. lavori di pulizia presso uffici, locali, strutture residenziali, aree interne ed esterne, pubbliche e private;
17. la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani; promozione della raccolta

differenziata e di comportamenti ecocompatibili;
18. la gestione di parcheggi auto, depositi di biciclette, lavaggio auto e servizi di vigilanza e custodia;
19. servizi di trasporto di cose e persone;
20. l'elaborazione e la gestione di progetti formativi di orientamento e di diffusione della cultura del lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, e presso i cittadini attraverso accordi di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati;
21. attività formativa e corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale in ATS con enti accreditati;
22. attività di consulenza finalizzata ad iniziative di progettazione, valutazione e formazione anche in collaborazione con soggetti locali nell'ambito dei piani previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di politiche sociali, del lavoro e dello sviluppo; promozione e sviluppo dell'imprenditoria per soggetti svantaggiati;
23. richiedere e programmare le provvidenze disposte dall'U.E.; dallo Stato; dalle Regioni; dalle Province e dagli Enti locali nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti e organismi pubblici e privati nell'interesse delle imprese di ogni tipo;
24. compiere gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione e al perseguimento degli scopi sociali;
25. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
26. promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) potrà aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- 2) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;
- 3) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. La Cooperativa potrà altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci.

Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

A tale scopo potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Potrà anche stipulare accordi, contratti convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare

l'esercizio dell'attività sociale. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, sia in Italia che all'estero, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 – septies c.c.. La società potrà compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà consociarsi ad altre cooperative sociali per rendere più efficace la propria azione, e potrà aderire ad Associazioni riconosciute e di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa.
La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO III SOCI

Articolo 5 - numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore né superiore a quello stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono far parte della cooperativa soci volontari, soci lavoratori ordinari, soci sovventori, soci cooperatori e soci costituiti da persone svantaggiate.

Sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Sono soci lavoratori ordinari quelli che prestano la propria attività lavorativa dietro remunerazione.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla Legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge del 3 aprile 2001, n. 142.

Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 4 del presente statuto. Ai soci sovventori possono essere attribuiti fino ad un massimo di 5 (cinque) voti secondo i criteri previsti nella deliberazione assembleare di emissione dei titoli ad essi assegnati. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i

soci.

Possono essere soci cooperatori:

- a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni legalmente capaci di agire, preferibilmente residenti nella Regione Emilia-Romagna, che devono essere in numero minimo previsto dalla vigente legislazione. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della Legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;
- d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2483, 2540 e 2542 del codice civile.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della Legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative, nonché ogni altro soggetto previsto dalla vigente normativa. I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa

stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Non costituisce violazione di quanto previsto dal precedente comma, nonché di quanto stabilito dall'art. 2527, comma 2 c.c., la contestuale partecipazione del socio a più cooperative fra quelle aderenti ad un Consorzio e/o ad un Gruppo Cooperativo Paritetico ex art. 2545 septies cc., cui aderisce la Cooperativa.

Articolo 6 – procedura di ammissione di nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
2. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro conforme all'articolo 5 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
3. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 8 del presente statuto - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera stessa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare e comunicare entro sessanta giorni la relativa delibera all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 – diritti e obblighi dei soci

Le quote sottoscritte dovranno essere versate interamente all'atto di ammissione.

I soci sono obbligati:

1. al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

3. a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 8 – soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a. alla loro formazione professionale;
- b. al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub a), coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub b) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 (dieci) del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 (undici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di

ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (sei). In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio speciale nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11 (undici).

Articolo 9 - perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte ed altresì per fallimento, scioglimento, liquidazione.

Articolo 10 - recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. se trattasi di socio lavoratore, il cui rapporto di lavoro, di qualsivoglia natura, venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 39.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 11 - esclusione

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

1. che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
2. dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. che incorra in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
4. se trattasi di socio lavoratore, il cui rapporto di lavoro, di qualsivoglia natura, venga a cessare per qualsiasi ragione o causa;
5. se trattasi di socio lavoratore, che sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
6. se trattasi di socio lavoratore, in condizioni di inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
7. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
8. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al punto 4 (quattro), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla

comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 39.

Articolo 12 - provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5 (cinque).

Articolo 13 - controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, di cui all'articolo 39. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14 - liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 27 del presente statuto.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies del codice civile. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 27 del presente statuto, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 15 - morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Alternativamente, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Articolo 16 - prescrizione dei diritti

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 17 - trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro

subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 18 - strumenti finanziari (Emissione di strumenti finanziari e titoli di debito)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa, a norma e nei limiti di cui all'art. 2526 cc, può emettere strumenti finanziari partecipativi da offrire in sottoscrizione ai propri soci o terzi, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione e titoli di debito, da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 - octies delle disposizioni di attuazione del c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
2. le modalità di circolazione;
3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di pagamento degli interessi;
4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea, la quale stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sui titoli emessi ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso su proposta motivata degli amministratori, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e, nel rispetto delle regole stabilite nel presente Titolo, la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

Al Consiglio di Amministrazione è demandata l'espressione di gradimento sulla richiesta di ammissione necessaria per accedere alla qualifica di possessore di strumenti finanziari.

Art. 19 - (Conferimenti dei possessori di strumenti finanziari)

I conferimenti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da titoli nominativi trasferibili del valore indicato nella delibera di relativa emissione.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

I conferimenti in ogni caso non possono essere inferiori ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni sottoscrittore.

Art. 20 - (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari partecipativi)

Ai possessori di strumenti finanziari partecipativi è attribuito un numero di voti proporzionale al numero dei titoli sottoscritti in misura pari ad 1 (un) voto ogni 10 (dieci) titoli. La concreta determinazione dei criteri di attribuzione dei diritti amministrativi e patrimoniali è rimessa alla delibera di emissione dei titoli adottata in conformità del presente statuto, ovvero alla successiva delibera autorizzativa dell'operazione da parte dell'Assemblea, ove richiesta.

In ogni caso, i possessori di strumenti finanziari provvisti di diritti amministrativi, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai possessori dei suddetti strumenti finanziari sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati.

Fermo il rispetto dei limiti previsti dall'art. 2542 cod. civ., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi potrà essere attribuito il diritto di designare uno o più amministratori.

Fermi i limiti imposti dalla legge per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, gli strumenti finanziari dei possessori di strumenti finanziari sono remunerati nella misura stabilita dalla deliberazione in sede di emissione dei titoli.

La remunerazione dei titoli sottoscritti dai possessori di strumenti finanziari non potrà eccedere i limiti previsti per i soci cooperatori dall'art. 2514 del codice civile e segnatamente:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del presente articolo, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sugli strumenti finanziari emessi ai sensi del presente titolo e potrà essere ridotto il capitale conferito dai soci cooperatori unicamente qualora sia già stato ridotto integralmente il capitale conferito dai possessori di strumenti finanziari.

Art. 21 - (Trasferibilità dei titoli)

I titoli dei possessori di strumenti finanziari possono essere trasferiti esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo, decorso il termine minimo di durata del conferimento previsto dalla delibera di emissione adottata dall'Assemblea dei Soci, salvo in ogni caso il rispetto dei limiti di cui all'art. 2526, ultimo comma cod. civ..

Il possessore che intende trasferire i propri titoli deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il provvedimento che nega l'autorizzazione al possessore di strumenti finanziari dovrà

essere motivato.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal possessore di strumenti finanziari che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, al possessore di strumenti finanziari spetterà il diritto di recedere decorso il termine minimo di durata del conferimento previsto dalla delibera di emissione adottata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 22 - (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)

Oltre che nei casi di legge, ai possessori di strumenti finanziari il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso dei titoli dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale.

Art. 23 - (Delega al Consiglio di Amministrazione)

L'Assemblea potrà delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di cui al presente titolo, ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile.

In tale evenienza, il Consiglio di Amministrazione potrà emettere i titoli destinati ai possessori di strumenti finanziari, con le modalità stabilite nel presente Titolo, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione dell'Assemblea e fino all'importo massimo che in quella sede verrà stabilito.

Qualora l'interesse della società lo esiga, il Consiglio di Amministrazione, se autorizzato in tal senso dalla delibera di delega dell'Assemblea, potrà escludere o limitare il diritto di opzione, nel rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 24 - patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venti cinque /00);
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui al precedente articolo 5 (cinque), rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 (quattro) del presente statuto;
3. dagli strumenti finanziari di cui al precedente articolo 18 (diciotto) del presente statuto;
4. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7 (sette);
5. dalla riserva legale;
6. dalla riserva straordinaria;
7. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci rispondono nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 25 - caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione

dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, nel caso in cui venga negato il consenso il socio è libero di esercitare il recesso.

Articolo 26 - ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso.

I ristorni i possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

Articolo 27 - esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni, di cui all'articolo 2478 bis c.c. che rinvia all'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 26 del presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 (undici) della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 (cinquantanove), nella misura del 3% (tre per cento);
3. ad un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dall'articolo 26;
4. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 (sette) della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 (cinquantanove);
5. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al punto 7 dell'articolo 24. E' comunque in ogni caso vietato:

1. distribuire i dividendi;
2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;
3. distribuire le riserve fra i soci cooperatori. E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI GOVERNO DELLA COOPERATIVA

Articolo 28 - Organi sociali

Sono organi della società cooperativa:

1. l'assemblea dei soci;

2. l'organo amministrativo;
3. il collegio dei sindaci, se previsto per legge;
4. il revisore contabile, se nominato.

Sezione I – assemblea

Articolo 29 - convocazione

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A/R o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, nel domicilio anche di posta elettronica risultante dal libro soci. In alternativa l'assemblea è convocata mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino" o "La Repubblica" o "Il Giorno" da effettuarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Organo Amministrativo, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria individuata fra le forme consentite, potrà utilizzare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle materie da trattare, da un singolo amministratore, dall'organo di controllo o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori; qualora l'Organo Amministrativo non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 (venti sette) del presente statuto per l'approvazione del bilancio.

Articolo 30 - Assemblea

Spetta all'Assemblea:

1. approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
2. deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto;
3. provvedere alla nomina dell'organo amministrativo e determinarne il numero dei componenti, nonché fissarne il compenso;
4. provvedere alla nomina, nei casi di legge, e fissare la retribuzione dei sindaci;
5. provvedere alla nomina dell'organo revisore di controllo, se obbligatorio per legge;
6. approvare i regolamenti formulati dall'organo amministrativo;
7. stabilire il limite massimo degli impegni passivi che l'organo amministrativo è autorizzato a contrarre per conto della cooperativa;
8. deliberare sull'autorizzazione alla compravendita di immobili e costituzione e/o trasferimento di diritti reali;
9. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dall'Organo Amministrativo o dal collegio sindacale, se previsto per legge oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita

dalla legge alla sua competenza, ad eccezione della istituzione o della soppressione di unità locali, espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 31 - quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

È altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 32 - intervento – voto – rappresentanza

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci.

Per i soci sovventori si applica quanto stabilito all'articolo 5 (cinque) e per i soci speciali si applica l'articolo 8 (otto) del presente statuto.

Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Non risulta necessario in ogni caso che si trovino nel medesimo luogo, il Presidente, il Segretario o il Notaio (ove previsto). L'Assemblea si intenderà tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sarà presente il Segretario verbalizzante o il Notaio.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Articolo 33 - presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza, dal vicepresidente, o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea designa altresì il segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Sezione II – Organo Amministrativo

Articolo 34 - nomina, composizione e durata

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da 2 (due) a 13 (tredici) membri, alla cui nomina provvede l'Assemblea dei Soci, che ne determina anche, ogni volta, il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra i soggetti indicati dai soci cooperatori persone giuridiche.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti.

Gli Amministratori restano in carica 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili.

Nel caso in cui l'amministratore sia espressione di un socio persona giuridica, costituisce giusta causa di revoca dell'incarico, senza indennizzo, il venire meno del rapporto sociale per recesso od esclusione del socio medesimo.

Non costituisce violazione dell'articolo 2390 c.c., ove applicabile, né determina situazioni di conflitto di interessi rilevanti ai sensi dell'art. 2475 ter c.c., la partecipazione e/o l'assunzione di incarichi da parte degli amministratori negli organi societari di cooperative aderenti a Consorzi e/o a Gruppi Cooperativi Paritetici cui la Cooperativa stessa aderisce.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, intervenire in

tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, non risulta necessario in ogni caso che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sarà presente il Segretario verbalizzante.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

L'Organo Amministrativo può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

L'Organo Amministrativo, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

L'Organo Amministrativo deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, nonché l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

L'Organo Amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies c.c.

Nella medesima relazione l'Organo Amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Sezione III – collegio sindacale

Articolo 35 - nomina, composizione e durata

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

I sindaci, ove nominati, durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 c.c.. Peraltro, l'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del codice civile.

Articolo 36 - revisore contabile

Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del cod. civ..

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 37 - scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 31 disporrà in merito a:

1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
2. la nomina dei liquidatori, con la indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, conforme alle norme di legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 31.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 38 - devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

1. il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;

2. il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate.

Articolo 39 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 - (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 (cento mila /00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 - (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Articolo 42 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del Codice Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli articoli 24, 27 e 38 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi statali e regionali sulla cooperazione ed, in particolare, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

FIRMATO: PIO SERRITELLI
 PAOLO CASTELLARI NOTAIO